


*Proposte*  
*Sessione 1857-1858*  
*Vol. II*



57  
Vittorio Emanuele II.  
Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme,  
Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.  
Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

Progetto di legge



Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  
per gli affari della guerra  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Che il seguente progetto di legge sia presentato al  
Parlamento nazionale dal detto Nostro Ministro, il quale  
è incaricato di esporre i motivi e sostenere la discus-  
sione.

Articolo unico

Gli alloggi militari forniti dalle comuni o dagli abi-  
tanti nell'isola di Sardegna a datare dal 1.º gen-  
naio 1858 sono retribuiti dal governo come in ter-  
za referenza, cioè, secondo le norme prefisse nell'artico-  
lo 55 del regolamento approvato colla regia patente  
del 9 agosto 1836 sotto il n.º 155 degli atti del  
governo, e nell'annessa tariffa.

Dato in  
Torino addì 16 febbrajo 1858



seguente:

« Le bonificazioni che il gover=  
« no fa pagare alle comuni ed agli  
« abitanti allorchè la somministrazione  
« ne dell'alloggio sorpassa i tre gior=  
« ni, sono regolate con apposite dis-  
« posizioni del ministero di guerra.»

Ma nel mentre le norme occorren=  
ti per rendere simili bonificazioni  
applicabili si trovavano concretate per  
la terraferma nell'articolo 53 del  
regolamento sancito colla prima delle  
due patenti succitate del 9 agosto  
1806, e nella tariffa che la suppe=  
gue, nulla di simile veniva dispo=  
sto per l'isola.

E però rispetto a questa, nel  
silenzio della legge, uopo era, secon=  
do il parere ripetutamente espresso  
dal Consiglio di Stato, rimontare  
alle disposizioni, non mai a tale ri=  
guardo abrogate o derogate, del R.  
U. pregone del 25 agosto 1803, ri=  
pubblicato con regio editto del 31 genna=  
io 1807, in cui all'articolo 1.° della  
categoria intitolata « Degli effetti da sommini=  
strarsi dalle comuni del regno ai distaccamenti di  
regia truppa fissamente permanente, » è detto:

« Dovranno le comunità provvedere senza  
« pagamento una casa in buono stato  
« e di capacità sufficiente ad alloggiare  
« i soldati tutti componenti il dista-  
« camento, come pure anche i bapuffi-  
« ciali, riattandola e riparandola a  
« loro spese, semprechè ve ne sia il  
« bisogno ».

La differenza di trattamento che  
lo stato della nostra legislazione lasciereb-  
be in conseguenza sussistere nella mate-  
ria delle somministrazioni degli alloggi  
militari tra le comuni dell'isola e  
quelle delle provincie continentali del regno  
spendo in seguito all'attuale loro parifi-  
cazione amministrativa divenuta incom-  
patibile coi principii generali che ci  
reggono, mi onoro di proporre alla Camer-  
a, d'incarico di S. M. il seguente  
progetto di legge:

« Articolo unico

« Gli alloggi militari forniti dalle comuni  
« o dagli abitanti nell'isola di Sardegna,  
« a far tempo dal 1.º gennaio 1858, sono  
« retribuiti dal governo come in terra-  
« ferma, cioè secondo le norme pre-  
« scritte nell'articolo 53 del regolamento  
« approvato colla prima delle regie

"patenti Del 9 agosto 1876, e  
"nella annessa tariffa."

*Gallotti*

SESSIONE 1857-58

N° 55-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SAPPA, MICHELINI A., LA FLÈCHÈRE, TORNIELLI, FARA A.,  
NOTTA, CASTELLANI

sul progetto di legge presentato dal ministro della Guerra  
nella tornata dell' 8 marzo 1858

*Tariffa delle retribuzioni per gli alloggi militari in Sardegna.*

Deposta all'Ufficio di Presidenza il 19 marzo 1858

SIGNORI,

Ai tempi del Governo assoluto le leggi che si pubblicavano nei regi Stati del continente non erano in vigore nell'isola di Sardegna se non venivano appositamente sanzionate con pregoni vice-regi o decreti reali. In sul finire del 1847 questo sistema venne modificato, pareggiando le provincie dell'isola a quelle della terraferma; salve alcune lievi variazioni motivate dalla diversità nelle condizioni speciali delle due contrade.

A rendere pertanto esecutorie nell'isola di Sardegna quelle leggi promulgate da noi, prima del 1848, occorre la sanzione dei tre Poteri; tale almeno fu, a riguardo di questa legge, il parere reiteratamente emesso dal Consiglio di Stato.

Egli si è a questo fine che l'onorevole signor ministro della guerra, nella seduta dell'8 volgente, vi presentava questo progetto di legge tendente a rendere obbligatorie per i domini del Re al di là del mare quelle disposizioni medesime che regolano da noi la retribuzione che dal Governo viene assegnata per gli alloggi militari ai comuni ed ai cittadini.

La vostra Commissione, esaminato l'unico articolo di questo progetto di legge, ravvisandolo giusto, come quello che tende ad equiparare le diverse provincie dello Stato ed a diminuire il peso ai comuni ed ai privati della Sardegna, fattovi (d'accordo coll'onorevole signor ministro della guerra) un solo emendamento relativo all'epoca in cui questa legge dovrà essere in vigore, affinchè non avesse effetto retroattivo, ad unanimità ve ne propone l'approvazione.

MICHELINI A., *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

*Articolo unico.*

Gli alloggi militari forniti dalle comuni o dagli abitanti nell'isola di Sardegna, a far tempo dal 1° gennaio 1858, sono retribuiti dal Governo come in terraferma, cioè secondo le norme prefisse nell'articolo 53 del regolamento approvato colla prima delle regie patenti del 9 agosto 1836, e nella annessa tariffa.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

*Articolo unico*

Gli alloggi militari forniti dai comuni o dagli abitanti nell'isola di Sardegna, a far tempo dal 1° luglio 1858, saranno retribuiti. ~~Il resto come contro.~~

*Approvato nella seduta del 24. Mayo  
1858.*

*Galbani*